



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**493** del **17/02/2025**

Oggetto: **Ordinanza sindacale riguardante disposizioni per tutelare la salute e la vita di singoli soggetti affetti da "favismo"**

Proponente:
PL Sociale e immigrazione

U.O. proponente:
PL3 Staff, Casa, Sanità, Contributi, Marginalità



LA SINDACA

quale autorità sanitaria locale

Vista la richiesta (prot. 7035 del 13/01/2025) presentata dai genitori di un minore residente in Prato, affetto da carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata "Favismo", con la quale si chiede, a tutela della salute del minore, l'emissione di un provvedimento da parte dell'Autorità Sanitaria che vieti la coltivazione delle fave nei terreni adiacenti la propria abitazione sita in Prato e nei terreni adiacenti all'Istituto Tecnico Statale Tullio Buzzi, situato in viale della Repubblica n. 9, a Prato;

Visto il certificato medico allegato alla richiesta di cui sopra, attestante che il minore è affetto da carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH);

Dato atto che, con precedente e analoga richiesta (prot. 15903 del 22/01/2024), avanzata dai medesimi soggetti, era stata emanata l'Ordinanza n. 253 del 26/01/2024;

Dato atto altresì che, sulla base di richiesta anteriore (prot. 278698 del 27/12/2022), l'Azienda U.S.L.Toscana centro, – U.F.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione – Dipartimento della Prevenzione con Prot. n. 16392/2023, aveva espresso il proprio parere evidenziando che, pur non potendo prescindere dal parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Prot. 21563-P-16.07.2008) ripresa e confermata dal Ministero della Salute nel 2012, il quale afferma che *“il favismo (caratterizzato da deficit dell'enzima G6PD) può provocare crisi emolitiche collegate all'ingestione di sostanze presenti nelle fave, in particolare i beta-glucosidi della pirimidinavicina e convicina, presenti nei cotiledoni della fava e non nei fiori, e che non solo volatili e che l'inalazione di polline nei campi di fave in fiore può provocare malessere nei soggetti esposti affetti da deficit di G6PD, non ci sono prove sufficienti a correlare l'inalazione di polline con lo scatenamento delle crisi emolitiche”*, e che, pur non risultando al momento evidenze certe per poter correlare l'inalazione del polline con lo scatenarsi di crisi emolitiche, tuttavia *“l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare”*;

Considerato il parere della stessa Azienda USL riguardo nuova richiesta, determinata dalla necessità di acquisire ulteriori rilevazioni relativamente alle zone contigue al plesso scolastico frequentato a partire dall'anno in corso (prot. 26726 del 04/02/2025), in cui si rileva che *“presso l'abitazione [...] posta in area prevalentemente destinata ad uso agricolo, non si evidenziano colture di leguminose riferenti alle fave oggetto della possibilità di favismo; presso la scuola in viale della Repubblica n. 9 nelle aree limitrofe nel raggio di 300 metri non sono presenti le colture di leguminose inerenti alle fave; l'area che circonda il plesso scolastico Buzzi è in prevalenza destinata ad attività fisiche per la presenza sul lungo Bisenzio di giardini pubblici e di impianti sportivi, e si rileva una coltivazione di ulivi”*;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover rinnovare l'Ordinanza n. 253 del 26/01/2024 e intervenire in via precauzionale, con tutta l'urgenza del caso, approssimandosi il periodo di coltivazione, a tutela della salute della persona in questione, vietando l'eventuale coltivazione di fave entro un raggio, in linea d'aria, di mt. 300, ritenendo giustificata tale distanza quale limite precauzionale da applicare in relazione alla possibilità di dispersione dei pollini della pianta:

- dalla sede della struttura scolastica frequentata dal minore, Istituto Tecnico Statale



Tullio Buzzi, situato in viale della Repubblica n. 9, a Prato;

- dall'abitazione del minore sita in Prato;

per il perimetro così come delimitato nelle mappe allegata alla presente ordinanza e parti integranti e sostanziali della stessa;

Richiamato il disposto normativo e giurisprudenziale legato all'art. 32 della Costituzione in base al quale il bene della salute deve essere tutelato, non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo;

Ribadito che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

Considerato che il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio-6-FosfatoDeidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche, non solo per l'assunzione per via orale di fave, ma anche per l'inalazione di pollini delle stesse;

Rilevato, quindi, che la coltura di fave in prossimità dell'abitazione o dell'edificio scolastico frequentato dal soggetto possa costituire occasione di pericolo, e di potenziale pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica potrebbe avere anche gravi conseguenze per la salute della persona;

Considerato che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, anche se, in questo caso, rivolta ad uno specifico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Considerato che vi sono i presupposti di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per non dar corso alla Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo ai soggetti interessati;

Visto il parere dell'Ufficio Legale del Comune di Prato, espresso il 30/03/2010 per analogo caso, depositato agli atti dell'Ufficio;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

il divieto assoluto di coltivazione delle fave (in Toscana detti anche "baccelli") nei terreni adiacenti:

- all'Istituto Tecnico Statale Tullio Buzzi, situato in viale della Repubblica n. 9 a Prato (allegato 2);
- all'abitazione del minore sita in Prato (allegato 1);

entro un raggio, in linea d'aria, di 300 metri dagli stessi, così come indicato e individuato nelle mappe allagate (allegati 1, 2 e 3), parti sostanziali e integranti della presente ordinanza;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE



- che il presente provvedimento diventi immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Prato, dove rimarrà affisso per 180 giorni;
- che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, in un raggio di 300 metri dai siti indicati nelle mappe allegate;
- che la stessa venga trasmessa all'Azienda U.S.L. Toscana Centro – U.F.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione – Dipartimento della Prevenzione e al Comando di Polizia Municipale di Prato per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa;
- che copia degli atti e delle determinazioni tecniche, presupposti del presente provvedimento ed in esso citati, sono depositati presso il Servizio Sociale del Comune di Prato – Via Roma, 101;

RENDE NOTO

che la presente ordinanza può essere impugnata davanti al competente T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica della stessa.

Firmato da:

SANDRO MALUCCHI

codice fiscale MLCSDR70E19B509D

num.serie: 55661683304794112102460815750625831319

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 19/07/2024 al 19/07/2027